

## formazione alla sicurezza le novità

### ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP 07.07.2016

*Testo del nuovo accordo sulla formazione:*

[http://www.ambienteeuropa.it/Formazione/Normative/Accordo\\_Stato-Regioni\\_07072016.pdf](http://www.ambienteeuropa.it/Formazione/Normative/Accordo_Stato-Regioni_07072016.pdf)

- ❖ *Variati i programmi e la durata dei corsi A-B-C per gli RSPP/ASPP*
- ❖ *Meglio definiti i soggetti “autorizzati” ad erogare corsi, quelli con accreditamento alle Regioni, vengono così contenuti quelli nati con l’unico scopo della vendita di “attestati e del conseguente business”.*
- ❖ *Vietata la formazione e-learning per i corsi di primo soccorso, antincendio e per i corsi ai lavoratori rischio medio e alto (chimici, edili, metalmeccanici, ecc) e in tutti i casi in cui non è espressamente autorizzata.*
- ❖ *Estensione dei requisiti che devono possedere i docenti in tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza.*

#### *Entrata in vigore*

L'Accordo entra in vigore **decorsi 15 giorni** dalla data di pubblicazione in Gazzetta

#### *Disposizioni transitorie*

Ancora per un anno è possibile attivare gli “attuali” corsi per RSPP/ASPP (Accordo Stato Regioni del 2006)

In fase di prima applicazione e comunque **non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore** possono essere avviati i “nuovi” corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione

L'accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza.

#### **LA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP E ASPP**

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C

##### **Modulo A**

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli.

La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento

### **Modulo B**

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa

L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo una parte comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore, valida e sufficiente per tutti settori ad eccezione di:

Agricoltura – Costruzioni Sanità – Chimico, per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione.

La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali

### **Modulo C**

Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata è di 24 ore più le verifiche di apprendimento finali

### **Aggiornamento quinquennale**

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate rispettivamente:

- **ASPP**: 20 ore nel quinquennio;
- **RSPP**: 40 ore nel quinquennio.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Modulo A</b> 28 ore	<b>Modulo B</b> 48 ore + verifica dell'apprendimento	<b>Modulo C</b> 24 ore										
+ verifica dell'apprendimento	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>ASPP</b></td><td style="text-align: center;"><b>RSPP</b></td></tr></table>	<b>ASPP</b>	<b>RSPP</b>	+ verifica dell'apprendimento								
<b>ASPP</b>	<b>RSPP</b>											
<b>Corso di base con crediti formativi permanenti</b>	<i>Corso valido per tutti i settori</i>	corso di specializzazione solo per RSPP										
<i>Propedeutico agli altri moduli</i>	+	<b>con crediti formativi permanenti</b>										
	<table border="1"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Modulo di specializzazione</b></td></tr><tr><td>➤ agricoltura</td><td>12 ore</td></tr><tr><td>➤ costruzioni</td><td>16 ore</td></tr><tr><td>➤ sanità</td><td>12 ore</td></tr><tr><td>➤ chimico</td><td>16 ore</td></tr></table>	<b>Modulo di specializzazione</b>		➤ agricoltura	12 ore	➤ costruzioni	16 ore	➤ sanità	12 ore	➤ chimico	16 ore	
<b>Modulo di specializzazione</b>												
➤ agricoltura	12 ore											
➤ costruzioni	16 ore											
➤ sanità	12 ore											
➤ chimico	16 ore											

  

<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>AGGIORNAMENTO</b>
<b>ASPP</b>	<b>RSPP</b>
<b>20 ogni 5 anni</b>	<b>40 ore ogni 5 anni</b>

## Articolazione del Documento

- **Allegato A:** l'Accordo
- **Allegato I:** Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
- **Allegato II** Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
- **Allegato III** Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
- **Allegato IV** Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
- **Allegato V** Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

### Allegato A in sintesi

#### Punto 1

---

##### **Requisiti e contenuti minimi della formazione per RSPP/ASPP**

**requisiti minimi** (titolo di studio non inferiore al diploma e attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, corsi adeguati ai rischi)

**La durata e i contenuti dei corsi** sono da considerarsi minimi, quindi **i soggetti formatori**, potranno aumentare durata e contenuti.

Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall'Accordo

*È vietata la formazione e-learning per i corsi di primo soccorso, antincendio, e per i corsi ai lavoratori rischio medio e alto e in tutti i casi in cui non è espressamente autorizzata.*

#### Punto 2

---

##### **Soggetti Formatori e sistema di accreditamento.**

Definizione e caratteristiche dei soggetti formatori, di fatto solo quelli con **accreditamento regionale**

##### **Requisiti dell'Istituto Ambiente Europa**

- **Sistema di Gestione per la Qualità - certificato ISO 9001: 2008** - (formazione e consulenza)
- **Sistema di Gestione dell'organizzazione secondo ISO 29990:2011** per "Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e addestramento non formale"
- **Accreditato Reg. Lombardia: Ente che eroga attività di formazione** ( n. iscrizione n. 131 del 01/08/2008)

#### Punto 3

---

##### **Requisiti dei docenti**

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti rif. al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.

### **Requisiti dei docenti di Istituto Ambiente Europa**

Il corpo docente, a seconda delle varie tipologie di corso, è formato da Giuristi, Tecnici esperti/formatori senior.

Evidenziamo che, in applicazione e nella logica di superamento dei criteri minimi dettati dal Decreto di qualificazione dei formatori alla sicurezza (D.I. 06/03/2013), IAE qualifica come propri Formatori/Docenti solo i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

#### **Conoscenza**

- Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado coerenti con le aree tematiche oggetto delle docenze (area giuridico-organizzativa/area tecnica/area relazionale)

#### **Esperienza**

- Almeno 8 anni di esperienza professionale nell'area tematica oggetto della docenza: intesa come consulenza aziendale nelle aree giuridico-organizzativa/ tecnica/ relazionale-comunicazione), oppure come esperienza RSPP/ASPP per l'area tecnica o come Responsabile dei Sistemi di Gestione per l'area giuridico organizzativa

#### **Capacità didattica**

- Percorso formativo in didattica della durata di almeno 24 ore, specificatamente incentrato sulla formazione agli adulti e sulla sicurezza sul lavoro, con superamento di esame finale
- Esperienza didattica di almeno 5 anni e di almeno 90 ore/anno nelle aree tematiche di riferimento

## **Punto 4**

---

### **Organizzazione dei corsi**

Responsabilità e obblighi dei soggetti formatori

## **Punto 5**

---

### **Metodologie insegnamento e apprendimento**

indicazioni per la progettazione realizzazione dei corsi

## **Punto 6**

---

### **Il nuovo percorso formativo (A\_B\_C)**

Vedi riferimenti e tabella riassuntiva riportata all'inizio dell'articolo

## **Punto 7**

---

### **Verifiche dell'apprendimento**

Per ciascun modulo(A, B, C ) devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze acquisite

## Punto 8

---

### Riconoscimento della Formazione Pregressa

I percorsi formativi **svolti in vigore del precedente accordo sono fatti salvi**, pertanto gli RSPP e ASPP **che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso** formativo per adeguarsi alle condizioni del presente accordo (fatto salvo l'obbligo degli aggiornamenti)

**Diversamente vedi tabella (presente in accordo) di corrispondenza** ai fini delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP2</b>
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP4</b>
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP3</b>
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

### Fase transitoria

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli RSPP/ASPP formati con il "vecchio accordo", possono frequentare il "nuovo" mod. B e i moduli di specializzazione, con assolvimento dell'obbligo di aggiornamento.

## Punto 9

---

### Obbligo di aggiornamento

**Aggiornamento** ASPP: 20 ore nel quinquennio  
RSPP: 40 ore nel quinquennio

### NOTA

#### Partecipazione ad altri corsi di aggiornamento e validità

> L'Accordo: *"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle (ad esempio), dei dirigenti e dei preposti dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di*

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli arti 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, **non è da ritenersi valida**.

> Fatto salvo quanto è previsto al punto 8, la partecipazione ai nuovi corsi di specializzazione (nuovi mod. B), **non è valida ai fini dell'aggiornamento**

## **Punto 10**

---

### **Decorrenza dell'aggiornamento**

L'aggiornamento **ha decorrenza quinquennale** ed inizia dalla conclusione del Modulo B comune.

**Per i soggetti esonerati**, che ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, dell'Accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale **decorre:**

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè **dal 15 maggio 2008;**
- **dalla data di conseguimento della laurea**, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

### **NOTA**

**La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento**, non fa venir meno il credito formativo maturato e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare a poter fruire della funzione esercitata.

Tuttavia, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

## **Punto 11**

---

### **Attestati**

Gli attestati vengono **rilasciati dai soggetti formatori individuati al punto 2 dell'Accordo**

Gli attestati devono prevedere:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore